

AREA

Servizio Territoriale Gestione Immobili di Nuoro

azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale per l'edilizia abitativa

COMUNE DI BORTIGALI

RECUPERO DELLA COPERTURA DI UN FABBRICATO
IN VIA STAZIONE 15

PROGETTAZIONE

SETTORE MANUTENZIONI

Progetto Esecutivo

TAVOLA

Schema del contratto d'appalto

allegato 7

DATA: 21 Novembre 2016

AGGIORNATO:

Il Committente:

Arch. Giovanni Larocca Conte
Dirigente del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Nuoro

Il Progettista:

Geom. Francesco Ghisla



**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA COPERTURA DI
UN FABBRICATO IN VIA STAZIONE 15 a BORTIGALI (NU)**

IMPORTO DEI LAVORI: Euro (..... virgola), oltre IVA in misura di legge.

Tra:

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA - A.R.E.A.", codice fiscale e partita I.V.A.: 03077790925, rappresentata dal Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Nuoro Arch. Giovanni Larocca Conte, nato a Trecchina il 18.04.1957, domiciliato per la carica presso la sede di via Piemonte, 2 – Nuoro, in seguito denominata il "**Committente**"

e

..... nato a il giorno .././.... residente a, via n. ..., nella sua qualità di esercente l'impresa corrente sotto la ditta a, Via, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di:, in seguito denominata "**Appaltatore**".

PREMESSO CHE:

la Committente ha indetto una procedura ristretta per l'aggiudicazione del contratto pubblico all'Appaltatore ai sensi dell'art. 61, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comprendente l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i LAVORI DI RECUPERO DELLA COPERTURA DI UN FABBRICATO IN VIA STAZIONE 15 A BORTIGALI (NU)

il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello del minor prezzo, con contratto da stipulare a corpo art. 95, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. in data .././.... la Committente ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta da questi presentata.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Parte Prima

Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e i documenti citati, pur non essendo allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i Lavori di Completamento di 10 alloggi in località via dei Martiri a seguito di rescissione contrattuale, Comune di Onanì - NU.

Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo redatto in conformità all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Capitolato Speciale d'Appalto e, più in generale, dai documenti indicati nel presente Contratto al successivo art. 3.

Articolo 3 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
- e)
- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 e al punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non ancora abrogate;
- c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con i relativi allegati.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; (II) elaborati grafici e descrittivi, piani della sicurezza previsti al punto 3 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, (III) Disciplinare di gara, dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta economica; (IV) altri documenti allegati al presente Contratto.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: - contratto; - capitolato speciale d'appalto; - elenco prezzi; - disegni.

Articolo 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO – INVARIABILITA'

1. L'importo complessivo dei lavori risultante dal prezzo dell'Appaltatore offerto in sede di gara è costituito dal seguente quadro economico:

- lavori a corpo: Euro (..... virgola);
- oneri per la sicurezza: Euro (..... virgola);
- costo del personale: Euro (..... virgola);
- per complessivi Euro (..... virgola),

oltre l'IVA nella misura di legge.

2. Nell'importo complessivo di cui al precedente comma 1, sono compresi gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza e gli oneri relativi al personale.

3. Ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica la revisione prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

4. Per quanto attiene la suddivisione del lavoro in categorie omogenee, il relativo importo e la loro aliquota percentuale si rimanda all'art. 1.4 del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

Parte Seconda

Articolo 5 - PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare al Committente:

- le eventuali proposte integrative al piano di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii;
- il Piano Operativo di Sicurezza di cui al punto 3 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di registrazione del presente Contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4.10 del Capitolato Speciale d'Appalto;

2. La consegna dei lavori sarà effettuata con le modalità e nei termini di cui all'art. 4.10 del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO che si intende integralmente richiamato.

Articolo 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Entro 15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori ("DL") un programma dettagliato di esecuzione per singole categorie

redatto secondo i modelli di Gantt, Pert o simili ("Programma") e in conformità a quanto stabilito dall' art. 4.10 del Capitolato Speciale.

2. Il Programma deve essere aggiornato mensilmente riportando le eventuali variazioni di previsione in rapporto all'andamento dei lavori e presentato al D.L. almeno 10 giorni prima della scadenza mensile.

Articolo 8 – CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere depositato presso il Committente che ne darà comunicazione al D.L.

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi il Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

5. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 4.17 (Oneri ed obblighi dell'Appaltatore) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 10 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

4. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato Capitolato Speciale d'Appalto e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

Articolo 11 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. Si applica quanto stabilito dagli art. 4.8 (Coperture assicurative), 4.10 (Consegna lavori – Programma esecutivo lavori – Piano qualità costruzione installazione – inizio e termine per l'esecuzione), art. 4.11 (Penali), art. 4.12 (Sicurezza dei Lavori), art. 4.13 (Oneri ed obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), art. 4.18 (Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – Responsabilità dell'Appaltatore) del Capitolato Speciale d'Appalto che si intendono integralmente richiamati.

Articolo 12 - DIPENDENTI DELL' APPALTATORE

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

2. Il Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di Legge.

3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, dietro costituzione di polizza fideiussoria in favore della committenza con validità due anni a partire dalla data del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME

Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

Articolo 14 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4.18 (Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – Responsabilità dell'Appaltatore) del Capitolato Speciale d'Appalto, con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dal Committente, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali anche se approvati dal Committente stesso c/o dal DL, non levano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero del Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si richiama quanto stabilito dagli art. 15 e 20 del Capitolato Generale.

Articolo 15 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, prestata mediante:

– fidejussione bancaria dell'istituto di credito n. in data per l'importo di euro (.....) (all.);

o

– fidejussione assicurativa della Società n. in data per l'importo di euro (.....) (all.);

o

–

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 16 –GARANZIE DEFINITIVE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

– fidejussione assicurativa della società n. in data

(caso 1) Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro (.....).

(caso 2) Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro (.....).

La cauzione definitiva, come stabilito dell'art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società n. in data per l'importo (indicato nel bando di gara) di euro (.....), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 17 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 20.000,00 (euro ventimila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta. Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l'importo dell'anticipazione di cui al primo comma del presente articolo. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all'appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Nuoro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 18 - PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Capitolato Generale, i pagamenti saranno effettuati nelle mani del sig. xxxxxx, persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente.
3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.
4. Le somme spettanti all'Appaltatore per l'esecuzione del contratto saranno corrisposte mediante bonifico bancario.

Articolo 19 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
- b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Articolo 20 - PAGAMENTO DELLE MAGGIORI IMPOSTE

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali 6 atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Articolo 21 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE E SOSPENSIONI

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.
2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione della penale giornaliera di cui al successivo art. 20 [Penali per il ritardo].
3. In applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui dell'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Art. 5.
4. Non è previsto premio di accelerazione.

Articolo 22 - PENALI PER IL RITARDO

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro tre per mille (diconsi Euro tre ogni mille) dell'importo netto contrattuale,.

Articolo 23 - SUBAPPALTO

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 4.9 (Subappalto) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Parte Terza

Articolo 24 – CONTABILITÀ DEI LAVORI E RISERVE. CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLI DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Articolo 25 – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre mesi tre dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.

Articolo 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 27 – RECESSO DEL COMMITTENTE

Si applica quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E' esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Nuoro.

Articolo 29 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Articolo 22 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di

contrarre con la pubblica amministrazione. L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Articolo 31 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto

le parti eleggono domicilio:

Il Committente: Nuoro, via Piemonte 2;

L'Appaltatore:, via n.

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Letto, confermato e sottoscritto

Nuoro, .././....

Il Committente

L'Appaltatore